

COMUNE DI ASSORO



SCHEMA PATTO DI ACCREDITAMENTO

SERVIZI PER L'INFANZIA - "SPAZIO GIOCO" TRAMITE L'EROGAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE.

CIG: B404A003E3

L'anno duemilaventiquattro il giorno _____ del mese di _____ nei locali del Municipio tra il Comune di Assoro, rappresentato dal Dirigente del 1° Settore, Dott.ssa Maria Ruffetto e la _____, nata ad _____ (____) il _____, nella qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale " _____", con sede in Assoro (En), via _____, n. _____ C.F./P.I. _____ iscritta all'albo distrettuale degli enti accreditati, sezione minori e all'albo regionale degli Enti socio assistenziali –sezione minori – n. _____ "Spazio Gioco" per svolgere servizi per l'Infanzia presso la struttura sita in via _____, n. _____, per una ricettività di n. _____ unità, mediante l'erogazione di voucher di servizio a sostegno delle famiglie che hanno liberamente scelto la predetta Istituzione Assistenziale, giusto decreto n. _____ del _____

VISTO il Decreto del 18 gennaio 2024 del Ministro dell'Interno di concerto con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze con Il Ministro dell'Istruzione e del Merito con Il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR e con Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, che ha disciplinato, per l'annualità 2024, il contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge n. 232 del 2016, pari a 230 milioni di euro, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2024 in base al comma 172 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021" approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 17 novembre 2023, che unita al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed è attribuito a ciascun comune negli importi indicati nella colonna "Maggiori risorse per il 2024" dell'allegato "Utenti e risorse aggiuntive" alla predetta Nota metodologica, per incrementare il numero dei posti dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 65;

PREMESSO

- che il Comune di Assoro, in attuazione al suddetto Decreto, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, utilizzando il *Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per il Potenziamento del Servizio degli Asili Nido* per l'anno educativo 2024 – 2025, mediante modalità autonomamente determinate riconducibili ai servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3 lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni settimanali e con almeno 4 ore di frequenza giornaliera con affidamento dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, oltre che di valore etico, inducono il Comune di Assoro ad attuare il servizio di "Spazio gioco" in favore dei bambini di età compresa tra i 18 mesi e 3 anni mediante l'erogazione di voucher di servizio a sostegno delle

famiglie, che potranno essere spesi presso una delle Istituzioni Assistenziali iscritta all'albo regionale ex legge 22/86 (*sezione minori- tipologia spazio gioco*) e accreditate presso il Distretto D/21 di Agira;

- che lo strumento del patto di accreditamento con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lettera "C", della legge regionale nr. 22/86, nella legge nr. 142/90, capo VIII e nella legge regionale nr. 48/91, art. 1, comma I, lettera "E", atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra il Comune e l'Ente scelto dalle famiglie aventi diritto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto del Patto di accreditamento – prestazioni

Lo "Spazio Gioco" costituisce un sistema di opportunità educative che favorisce, in stretta integrazione con le famiglie, lo sviluppo delle potenzialità dei bambini.

E' un servizio a carattere educativo e ludico che offre ai bambini di età compresa tra 18 mesi e 3 anni, la possibilità di socializzare e condividere momenti di gioco attraverso proposte educative quali manipolazioni, lettura, musica, attività grafico-pittoriche, motorie e simboliche e fare esperienze ricche e stimolanti di tipo manipolativo ed espressivo.

Lo "Spazio Gioco" é un servizio con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità, al massimo per cinque ore giornaliere e per cinque giorni settimanali per singolo bambino.

Lo spazio gioco è privo di servizio di mensa, può tuttavia garantire il servizio colazione e/o merenda a carico delle famiglie. Per consentire la preparazione della merenda è previsto uno spazio delimitato, tale da impedire l'accesso al bambino.

La struttura dovrà prevedere altresì uno spazio idoneo al riposo per i bambini che ne manifestino la necessità.

L'Ente come sopra rappresentato si impegna ad eseguire il servizio di "Spazio Gioco" in favore di **n.12 bambini**, coperti da assicurazione RCT, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- **Attività simbolica;**
- **Attività con le parole e la musica;**
- **Attività motorie;**
- **Attività di manipolazione;**
- **Attività grafico-pittorica.**

La partecipazione delle famiglie alle scelte educative è assicurata attraverso incontri periodici e la elaborazione di un progetto educativo individuale condiviso, nonché attraverso incontri di verifica sulle attività del servizio.

Lo "Spazio Gioco", oltre al progetto educativo personalizzato, prevede una programmazione mensile delle attività proposte.

ART. 2

Assenze

Le assenze del bambino che oltrepassano il termine previsto dalla normativa devono essere giustificate con certificazione medica, in caso di malattia, o con dichiarazione del genitore negli altri casi.

In caso di assenze (non dovute a malattia), superando i 30 giorni continuativi, non giustificati, si procederà all'esclusione e allo scorrimento della graduatoria comunale.

ART. 3

Personale

L'Ente presta il servizio attraverso i propri soci lavoratori e i dipendenti, adeguatamente qualificati, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal comune nell'attuare il servizio.

Al fine di assicurare la qualità del servizio e di garantire consolidati rapporti affettivo-relazionali con gli utenti, l'Ente impiegherà personale fornito di esperienza maturata nel campo dei servizi per l'Infanzia.

All'interno della struttura, nel rispetto degli standard regionali, opera un'équipe multiprofessionale composta da:

- 1 educatore, 1 ausiliario (in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 5 del Decreto Presidenziale 16 maggio 2013);
- 1 coordinatore pedagogico in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in pedagogia e psicologia (ordinamento quadriennale o quinquennale), laurea in scienze dell'educazione (ordinamento quadriennale), laurea in scienze della formazione primaria; laurea magistrale in ambito pedagogico (nuovo ordinamento), laurea magistrale in ambito psicologico (nuovo ordinamento).

Il personale educativo operante nello spazio gioco è in rapporto di una unità ogni 10 bambini.

ART. 4

Prescrizioni

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico conforme alla vigente normativa e alle mansioni espletate.

Le prestazioni da eseguirsi in ordine al presente Patto di accreditamento non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Ente persegue.

L'Ente dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestatato, durante lo svolgimento dell'attività professionale esonerando il Comune da ogni responsabilità.

L'Ente dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Patto.

Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che il Comune ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile dell'Ente.

L'Ente è obbligato a dare tempestiva comunicazione al Comune di qualsiasi variazione intervenuta sul numero degli utenti e sulla tipologia delle prestazioni erogate.

L'Ente è obbligato, altresì, a presentare mensilmente una relazione sociale sullo svolgimento del servizio.

L'Ente, nell'espletamento del servizio "Spazio Gioco", deve adottare un progetto educativo che deve esplicitare gli obiettivi in relazione alle attività educative proposte, le metodologie impiegate, le modalità organizzative, le modalità di documentazione e gli strumenti di verifica adottati per lo svolgimento delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi.

L'Ente dovrà altresì garantire la copertura assicurativa RCT ad ogni bambino.

Per favorire la piena integrazione dei bambini in situazioni di svantaggio psicofisico e sociale, deve essere elaborato, in accordo e con il supporto dei servizi territoriali competenti e con la famiglia, un progetto educativo specifico.

ART. 5

Obblighi

L'Ente si impegna a rispettare per gli operatori impiegati i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Nel caso di inottemperanza il Comune oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del lavoro, ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto in base alla presente convenzione, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative. L'Ente non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospensione, né avrà titolo per richiedere alcun risarcimento.

Per quanto riguarda i requisiti strutturali dei locali sede dello "Spazio Gioco" e i requisiti organizzativi, la normativa di riferimento è data dalla normativa regione Siciliana Decreto Presidenziale 16 maggio 2013 "Nuovi standard strutturali e organizzativi per i servizi di prima infanzia".

ART. 6

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale con il Comune, e senza corresponsione di alcun compenso.

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione del costo del servizio.

ART. 7

Durata

Il presente patto di accreditamento ha la durata di **mesi 10** dall'avvio del servizio per le prestazioni e le ore di servizio previste nel Piano Individualizzato sottoscritto dalla famiglia e dalla ditta dallo stesso prescelta. In ogni caso la presente convenzione si estende oltre per eventuale recupero dei voucher non spesi e salvo eventuale addendum per proroga convenzione.

ART. 8

Recesso

Il Comune si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze al presente Patto di accreditamento o ritardato adempimento da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, il Comune ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia applicando una penale di €25.00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del servizio.

ART. 9

Controllo e verifica dei risultati

Sul servizio svolto dall'Ente sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo in merito:

- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti di soci lavoratori e dei dipendenti;
- ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti.

L'ufficio comunale esaminerà i risultati raggiunti dal servizio, i piani di intervento, la validità delle metodologie di lavoro. Eventuali proposte operative formulate sulla scorta delle valutazioni degli operatori impiegati, anche per l'approntamento di nuovi programmi, saranno esaminate con il servizio comunale.

Eventuali proposte operative formulate dall'Ente sullo svolgimento del servizio, saranno esaminate dall'Ufficio dei servizi sociali del Comune e nessuna variazione potrà essere apportata senza il consenso dello stesso.

ART. 10

Costi e valore del voucher

L'Ente si impegna ad erogare il servizio agli utenti che lo hanno scelto.

Per il suddetto servizio il Comune corrisponderà all'Ente la somma complessiva di **€ 44.879,19** compreso iva e oneri di gestione al 5%; pari alla somma dei voucher spesi dalla famiglia per le ore mensili di servizio.

Il valore del voucher è calcolato sulla base dell'analisi dei costi relativi ai corrispettivi orari del costo delle prestazioni assistenziali, tenendo conto degli oneri connessi all'applicazione del CCNL delle cooperative sociali comparto socio-assistenziale-educativo vigente all'atto di stesura del documento di programmazione, come di seguito:

- periodo novembre – dicembre 2024 in € **403,06** mensile;
- periodo gennaio – agosto 2025 in € **419,12** mensile.

La liquidazione avverrà mensilmente. L'Ente presenterà regolare fattura, firmata dal legale rappresentante dell'Ente e accompagnata dai voucher, all'ufficio di servizio sociale comunale che attesterà il regolare svolgimento del servizio. La fattura dovrà essere mensilmente accompagnata dalla relazione pedagogica sul servizio svolto e dalle effettive presenze dei bambini.

ART. 11

Validità del Patto di accreditamento

La validità del presente Patto di accreditamento resta subordinata alla sottoscrizione delle parti contraenti con l'obbligo per l'Ente accreditato di produrre all'atto della sottoscrizione:

1. elenco del personale impiegato nel servizio con allegati titoli in copia;
2. Copertura assicurativa del personale impiegato
3. Contratto di lavoro degli operatori
4. **autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del T.U. D.P.R. 445/00 e successive modificazioni, contenente le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili circa:**
 - A. la denominazione del Soggetto, la ragione sociale, il rappresentante legale, – il quale deve allegare alla documentazione copia del documento d'identità, in corso di validità, ai sensi del D.P.R.445/00 e successive modificazioni ed integrazioni - la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A. ove prescritta, gli estremi dell'iscrizione a registri e/o albi previsti dalla normativa vigente, l'elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche istituzionali all'interno dell'organizzazione;
 - B. gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento, di ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica dell'Ente (iscrizione alla Camera di Commercio – settore di attività, attivazione dell'oggetto sociale -; Iscrizione all'albo degli Enti Ausiliari; iscrizione all'albo regionale relativamente alla tipologia del servizio...),
 - C. il possesso dei requisiti di ordine generali di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023

ART. 12

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Patto di accreditamento si rinvia alle norme del codice civile.

ART. 13

Registrazione Patto di accreditamento

Le tasse di bollo, e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute.

ART. 14

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Enna.

Assoro, lì _____

Il Presidente dell'Ente

La Dirigente del I° Settore